

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO GANCI
AVV. WALTER MICELI
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 3472507521 - Fax 0916419038

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per la sig.ra **GRAMPA ELISA**,

, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Fabio Ganci**,

, PEC fabioganci@pecavvpa.it del foro di Palermo, e **Walter Miceli**,
PEC waltermiceli@pecavvpa.it

del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliata in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'**Avv. Salvatore Russo**, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in

persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*.

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- Degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla **classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado, elenchi pubblicati con i decreti prot. n. 7475 del 29 marzo 2022 e prot. n. 11825 del 10.05.2022 dell'U.S.R. per la Lombardia, nella parte in cui tali elenchi non includono il nominativo di parte ricorrente;**
- dell'esito della prova scritta della suddetta procedura concorsuale, sostenuta da parte ricorrente in data 21 marzo 2022, nella parte in cui alla stessa ricorrente sono stati attribuiti 68 punti anziché 70 punti;
- del questionario a risposta multipla somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 18, il quale non prevedeva con certezza una sola risposta univocamente esatta;
- della griglia di correzione del suddetto quesito n. 18 nella parte in cui non è stata considerata corretta la risposta fornita dalla parte ricorrente.

**PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE,
ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE,**

a rettificare il punteggio assegnato a parte ricorrente in esito della prova scritta della procedura concorsuale per cui è causa, con attribuzione di punti 70 anziché di punti 68, e con conseguente inclusione della stessa ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della procedura concorsuale bandita con il D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla **classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado, U.S.R. per la Lombardia.**

PREMESSE IN PUNTO DI FATTO

1. La ricorrente ha partecipato alla prova scritta del concorso ordinario bandito ai sensi del D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla disciplina A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado) nella regione Lombardia.
2. Il concorso ordinario scuola secondaria, secondo le modifiche introdotte dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 (**doc. 1**) si articola in una preliminare prova scritta computer *based* e in una successiva una prova orale. Entrambe le prove, secondo l'art. 3, prevedono una **soglia selettiva di 7/10**, nel senso che sono **superate soltanto dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.**
3. Più precisamente, secondo **l'art. 3, comma 1, del Decreto**

Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, la prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di **50 quesiti a risposta multipla, estratti a sorte da una banca dati predisposta a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione** conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; i quesiti a risposta multipla sono **articolati**, per i posti comuni, in **40 quesiti** volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa **5 quesiti** sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e, infine, **5 quesiti** sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

4. Secondo l'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, ciascun quesito consiste in *“una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”*.
5. Ai sensi l'art. 3, comma 5, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, premesso che **a ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti**, *“La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”*.
6. Infine, secondo l'art. 3, comma 8, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, **i candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, la**

quale sarà a sua volta superata soltanto dai candidati che conseguiranno il punteggio minimo di 70 punti su 100.

7. La ricorrente ha svolto la prova scritta per la classe concorsuale A022 in data 20 marzo 2022.
8. Dopo la pubblicazione degli esiti della prova scritta sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, **la ricorrente ha appreso di aver conseguito un punteggio pari a 68/100, ossia un punteggio inferiore alla soglia di 70/100 utile per la partecipazione alle successive prove orali (doc. 2).**
9. Alla ricorrente sono stati attribuiti 68 punti anziché 70, punti perché il **Ministero dell'Istruzione ha erroneamente considerato non corretta la risposta fornita al quesito n. 18, il quale - come dimostreremo in seguito - tra le risposte esatte contemplava sicuramente anche quella indicata dalla sig.ra Grampa.**
10. **Senza l'erronea attribuzione di punti zero, anziché di punti 2, per la risposta fornita al quesito n. 18, la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio di 70/100, ossia un punteggio utile per essere ammessa alla successiva prova orale.**
11. Ma prima di entrare nel merito delle contestazioni di parte ricorrente, appare doveroso sottolineare come l'intero concorso ordinario per cui è causa si sia caratterizzato per **l'assoluta inadeguatezza della batteria dei test predisposta dal Ministero dell'Istruzione**: quesiti errati, assurdi, fuori programma, o fuori contesto, mal formulati o con refusi di ogni tipo, comunque non idonei a selezionare i candidati in base al merito, tanto da far sostenere a **Massimo Arcangeli**, linguista e professore universitario,

nonché autore di diversi libri sull'uso della lingua italiana, che i test somministrati dal MIUR "offendono l'intelligenza, la dignità, la professionalità di decine di migliaia di docenti alle prese con un concorso farsa" (si veda in proposito l'ampia rassegna stampa - [doc. 3](#) - sul fallimento concorso ordinario, con meno del 10%, in molti casi, di ammessi all'orale proprio a causa della tipologia dei quesiti proposti e della modalità con cui sono stati formulati; così come riportato dai principali quotidiani italiani, infatti, si è trattato infatti di quesiti *"trabocchetto"*, *"ambigui"*, *"ingannevoli"*, in molti casi addirittura errati e comunque per nulla idonei a testare le effettive capacità dei candidati).

DIRITTO

0. PREMESSE SULLA INCONFIGURABILITÀ DI CONTROINTERESSATI IN UNA PROCEDURA CONCORSUALE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO.

La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte precisato che *"La posizione di controinteressato è riscontrabile solo in quei soggetti risultati idonei in una graduatoria finale di merito, visto che solo in tale occasione l'eventuale esito positivo (di un'impugnativa) potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, ...dei promossi"*, che devono, di conseguenza, essere posti in grado di difendersi" (così, da ultimo, [Cons. Stato, Sez. III, Sent., \(data ud. 09/04/2022\) 26/04/2022, n. 3182](#)).

Infatti, è stato posto in rilievo da una granitica giurisprudenza che, **prima della formazione della graduatoria definitiva di merito non si**

identificano situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta il provvedimento di esclusione dalle ulteriori fasi del concorso, che potrebbero essere lese dall'accoglimento del ricorso (cfr. [sui principi Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 729; sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261; 24 settembre 2012, n. 5084; 7 luglio 2008, n. 3382; sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 348](#)).

L'elenco dei candidati ammessi la prova orale del concorso, lungi dal porsi come atto finale della procedura *de qua* (sì da fondare un interesse uguale e contrario a quello dell'odierna ricorrente e dunque tale da rendere in tali candidati configurabile la qualifica di controinteressati), si rivela atto meramente endoprocedimentale, predisposto dall'Amministrazione sulla base dei risultati della prima fase concorsuale.

I candidati ammessi a sostenere le prove orali, dunque, non possono considerarsi controinteressati nel presente ricorso, non foss'altro perché essi potrebbero non superare la soglia selettiva di 7/10 dell'esame orale, con conseguente non inclusione nella graduatoria finale di merito.

La giurisprudenza ha, infatti, ulteriormente chiarito che l'interesse qualificato, ed in quanto tale tutelabile, nasce con l'approvazione della graduatoria definitiva, cui segue la nomina dei vincitori, considerato che, con tale atto, è attribuito al candidato utilmente collocato in graduatoria il "*bene della vita*" cui egli aspira, vale a dire il superamento della procedura selettiva e la conseguente assunzione, mentre "non è qualificato e non è tutelabile l'interesse a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati" (cfr. [Cons. Stato, sez. IV, 26](#)

giugno 2012, n. 3774 e, In termini: Cons. Stato, sez. IV, n. 2467 del 2012, secondo la quale, “A fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati; laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è conseguentemente pretermesso assieme a quello del candidato escluso.

In conclusione, nei confronti del gravame proposto dai candidati ad un concorso cui sia stata negata l’ammissione alle prove scritte, ai fini dell’assunzione della veste di controinteressato in senso tecnico non è sufficiente avere superato la prova scritta, ma occorre essere utilmente collocati nella graduatoria finale.

*

**I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE E DELLA
CONSEQUENTE VALUTAZIONE DEL QUESITO N. 18 DEL
QUESTIONARIO.**

**VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO
DIPARTIMENTALE N. 23 DEL 5 GENNAIO 2022; ILLEGITTIMITÀ
ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

La domanda contestata dalla ricorrente è la seguente:

A022 - LOMBARDIA
CF: GRMLSE89D63B300E

DOMANDA 18

Da' be' rami scendea
(dolce ne la memoria)
una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo;
et ella si sedea
humile in tanta gloria,
coverta già de l'amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le treccie bionde,
ch'oro forbito et perle
eran quel dí a vederle;
qual si posava in terra, et qual su l'onde;
qual con un vago errore
girando pareva dir: Qui regna Amore.

Nella citazione della IV stanza della canzone di Francesco Petrarca *Chiare, fresche e dolci acque*, quale verso costituisce l'inizio della sirima?

*a	<i>Qual su le treccie bionde</i>	
b	<i>Qual fior cadea sul lembo</i>	X
c	<i>Da' be' rami scendea</i>	
d	<i>Qual con un vago errore</i>	

Punteggio: 0,00

Il quesito chiedeva di individuare il primo verso della sirima (anche denominata sirma) della quarta stanza di "*Chiare fresche e dolci acque*", scegliendo fra le seguenti opzioni:

- a) *Qual su le trecce bionde*
- b) *Qual fior cadea sul lembo*
- c) *Qual con un vago errore*
- d) *Da' be' rami scendea*

La ricorrente ha selezionato la risposta contrassegnata dalla lettera B (*Qual fior cadea sul lembo*), mentre il Ministero dell'Istruzione considerava corretta solo la risposta contrassegnata dalla lettera A (*Qual su le trecce bionde*).

*

Ora, bisogna osservare che alcuni testi di letteratura italiana considerano la canzone in questione composta da 5 stanze più un *congedo*; le stanze sono composte di 13 versi (endecasillabi e settenari) divisi in *fronte* (primi sei versi di ogni stanza divisi in due piedi) *verso chiave* (il settimo verso di ogni stanza) e *sirima* (gli ultimi sei versi di ogni stanza divisi in due volte); dunque il verso selezionato dalla ricorrente (il settimo della quarta stanza) è considerato da alcuni testi come verso chiave, di collegamento tra la parte iniziale della stanza (denominata *fronte*) e la parte finale (denominata appunto *sirima* o *sirma*).

Tuttavia, ed è questo l'aspetto che occorre qui evidenziare, molti altri testi autorevoli e attuali, dei quali si allegano le riproduzioni fotografiche (doc. 4), considerano le sirime delle stanze di Chiare fresche e dolci acque inizianti con il settimo verso (*Qual fior cadea sul lembo*), così come indicato da parte ricorrente.

Fra questi **Paolo G. Beltrami**, filologo, metricista e accademico di fama internazionale, attualmente docente di filologia romanza all'Università

di Pisa, nonché autore del manuale di metrica italiana *Gli Strumenti della Poesia*, dove, nel capitolo *Forme regolate e forme fisse*, prende in esame proprio la canzone di F. Petrarca *Chiare fresche e dolci acque* e **a pagina 100 ne presenta lo schema metrico indicando le sirme come inizianti al settimo verso di ogni stanza**; inoltre a pagina 102, paragrafo 159 afferma chiaramente **“nell’esempio, il primo verso della sirma rima con l’ultimo del secondo piede”** dando una conferma più che autorevole alla risposta selezionata da parte ricorrente (cfr. doc. 4).

*

Numerosi altri autori, nelle analisi metrico-stilistiche effettuate nei loro manuali di Letteratura Italiana, **riconoscono il settimo verso (*Qual fior cadea sul lembo*) delle stanze della canzone *Chiare fresche e dolci acque* come verso iniziale delle sirme**, confermando in tal modo la correttezza della risposta indicata da parte ricorrente. Si citano, per esempio, i seguenti testi, dei quali si chiede sin d’ora l’acquisizione:

- **Marcello Ciociola**, Canzone, in **Enciclopedia dell’italiano**, diretta da Raffaele Simone, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. I, 2010, pp. 171-172, a p. 171: «A partire da Dante, è frequente che il primo verso della sirma rimi con l’ultimo del secondo piede (resc)»
- **Pazzaglia** - Zanichelli Editore ;
- **Guglielmino / Grosser** - Principato Editore;
- **Gibellini / Oliva / Tesio** - Editrice La Scuola;
- **Baldi / Giusso / Razzetti / Zaccaria** - Paravia Editore.

*

Alle stesse conclusioni, infine, perviene l'autorevole testo di **Carnero Roberto - Iannaccone Giuseppe** "*Al cuore della letteratura. Dalle origini al Trecento*" (cfr. doc. 4), dove nelle premesse si chiarisce che convenzionalmente i versi sono indicati con le lettere dell'alfabeto; lettere uguali indicano che, all'interno della strofa, stanza, sestina ecc. (denominazioni che variano a seconda della tipologia di componimento), i versi hanno la stessa terminazione e pertanto rimano fra loro es: scendea con sedea, memoria con gloria e così via; l'alternanza fra minuscole e maiuscole indica invece versi di natura diversa: nel caso in esempio le minuscole denotano un settenario e le maiuscole un endecasillabo; questa rappresentazione permette di individuare lo schema metrico delle diverse stanze, in modo tale che all'interno dello stesso componimento questo si ripeterà sempre uguale anche se le parole-rima cambiano in ogni stanza.

Dunque, secondo il verso indicato con (c) negli schemi metrici indica il 7° verso della canzone:

Da' be' rami scendea (a)

(dolce ne la memoria) (b)

una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo; (C)

et ella si sedea (a)

humile in tanta gloria, (b)

coverta già de l'amoroso nembo. (C)

Qual fior cadea sul lembo, (c)

qual su le treccie bionde, (d)

ch'oro forbito et perle (e)

eran quel dí a vederle; (e)

qual si posava in terra, et qual su l'onde; (D)

qual con un vago errore (f)

girando pareva dir: Qui regna Amore (F)

*

Dello stesso parere, infine, il **prof. Massimo Arcangeli**, professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari, che così scrive nella sua pagina Facebook (**cfr. doc. 5**): *“La canzone petrarchesca “Chiare, fresche et dolci acque” si compone di 5 stanze di 13 versi ciascuna (4 endecasillabi e 9 settenari) più un congedo (2 endecasillabi e un settenario). Ogni stanza è strutturata internamente in una fronte, divisa in due piedi (abC/abC), e una sirma indivisa (schema: cdeeDfF), col congedo che riprende lo schema degli ultimi tre versi della sirma (GhH). Secondo chi ha proposto il quesito il primo verso della sirma sarebbe l’ottavo («qual su le treccie bionde»), perché viene considerato il settimo verso (chiave o diesis, oppure “concatenatio”; in francese “clé de voûte”) come a sé stante.*

Andiamo per gradi, partendo dalla “concatenazione” dantesca. Nel “De Vulgari eloquentia” (II, XIII), dopo aver parlato di una o più rime scompagnate (“incomitatae”), e attribuito a un Gotto Mantovano la responsabilità di aver denominato “clavis” la rima priva di riscontro (i provenzali la definivano estrampa) che quel poeta immetteva nelle stanze di ogni sua canzone, Dante sostiene consistere la “concatenatio” nel far rimare il primo verso della seconda parte di una stanza con l’ultimo della prima parte, definendo il procedimento “una bella incatenatura, per dirla così, della stanza stessa” (“quaedam ipsius

stantiae concatenatio pulcra», ibid.). Nella canzone dantesca questo procedimento, frequentissimo nella lirica due-trecentesca, assume i tratti della regolarità. Petrarca riprende la concatenazione in modo sistematico, senza eccezioni.

La “canzone petrarchesca” è strutturata, per definizione, in due piedi e una sirma (indivisa): non è possibile accertare, in quest’ultima, nessuna distinzione tra presunte volte, perché dovrebbe fondarsi su una regolarità dell’alternanza fra schemi sillabici (numero di versi, e loro tipologie) e sistemi rimici impossibile da accertare. Ora, per quanto riguarda il “verso di chiave”, sebbene una certa scuola lo isoli dalla sirma (cfr., per es., Angelo Marchese, Dizionario di retorica e di stilistica, Milano, Arnoldo Mondadori, 19813, p. 41), la testimonianza dantesca è inequivocabile: la “concatenatio” è parte della sirma (cfr., con riferimento al passo dantesco sulla “bella incatenatura”, Francesco D’Ovidio, “Versificazione italiana e arte poetica medioevale [...]”, Milano, Hoepli, 1910, p. 577: «Spessissimo avviene che si ripeta nel primo verso della seconda parte (coda o Versi) la stessa rima dell’ultimo verso della parte prima (piedi o fronte)»). Altrettanto inequivocabili le attestazioni critiche che considerano l’esempio dantesco come punto d’origine di una tradizione, comprendente (com’è ovvio) anche Petrarca, che ritiene la chiave, in rima con l’ultimo verso della fronte, parte integrante della sirma”

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, appare evidente che la domanda n. 18 del questionario oggi *sub iudice* prevedeva almeno due risposte esatte, una delle quali – “Qual fior cadea sul lembo” – era stata correttamente indicata dalla ricorrente.

Il Ministero dell'Istruzione, dunque, predisponendo un quesito con più risposte esatte, ha anzitutto violato l'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, ai sensi del quale ciascun quesito doveva consistere in *“una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”*.

*

Quanto all'ammissibilità e ai limiti di uno scrutinio in sede giurisdizionale in ordine alla formulazione tecnica dei quesiti, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che sono *“Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la formulazione degli quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo”* (v. ex multis [T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, Sent. n. 5051 del 28/10/2011](#), e, nello stesso senso [T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sent. n. 11049 del 28/10/2021](#), secondo cui *“se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta”* e Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 4862 del 13/09/2012, secondo cui *“in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette - se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l'eventuale vizio, tecnico o logico,*

dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile".

*

Nel caso di specie, appare evidente come, in un questionario a risposta multipla, per eliminare ogni arbitrarietà e irrazionalità nella selezione, una sola risposta debba potersi considerare con certezza "esatta", mentre le altre risposte debbano considerarsi con certezza "non esatte", e ciò in base a criteri oggettivi che escludano ogni ambiguità e incertezza.

Ne può ovviamente considerarsi ammissibile una formulazione dei quesiti per cui alcune risposte siano da considerarsi *un po' più corrette* e altre *un po' meno corrette*, in base a **valutazioni soggettive, imponderabili e, come tali, arbitrarie.**

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha sottolineato che *"nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla (cfr. T.A.R. Campania-Napoli sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).*

La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre *"nessun esercizio di*

discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative" (v. [T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591](#)).

*

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel senso di ritenere che *"ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.* (v. [Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060](#) e, nello stesso senso, [Cons. Stato, Sez. III, Sent. 21/03/2022, n. 1999](#)), sicché, in altre parole, *"in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta"* (v., ex plurimis, [Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158](#)).

Ne consegue, secondo tale indirizzo, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione nella parte in cui **ha contemplato almeno due risposte egualmente esatte ("Qual fior cadea sul lembo" e "Qual su le treccie bionde")** - soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata senza evidenziare alcuna parola o sintagma all'interno del verso - **ritenendo però errata la risposta ("Qual fior cadea sul lembo") formulata dalla parte ricorrente.**

*

Ora, avuto riguardo a questi fondamentali principî applicabili nella materia controversa, appare evidente come la formulazione del quesito odiernamente censurato sia errata e abbia pregiudicato il punteggio

dell'odierna parte ricorrente nella proficua continuazione dell'iter concorsuale.

Ne consegue che, per ristabilire la legittimità della procedura selettiva, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che la stessa ha fornito in maniera corretta.

Tale punteggio maggiore che spetterebbe alla Prof.ssa Grampa Elisa di 70/100 (pari al punteggio conseguito + 2 punti relativi al quesito n. 18), le consentirebbe di essere inserita utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

II. SULLA DOMANDA CAUTELARE.

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso calendarizzate per il periodo 21 aprile - 27 maggio 2022 e per il periodo dal 01 giugno al 14 luglio 2022.

Questa difesa, consapevole della giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Sezione, secondo la quale *“la mancata concessione di misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare* (v. decreto cautelare del TAR Lazio, sez. terza bis, n. 2600/2022), **chiede che sia ordinato all'amministrazione resistente, in accoglimento della domanda cautelare, di far partecipare la ricorrente ad una sessione**

eventualmente anche suppletiva delle prove orali del concorso per cui è causa.

Per le suesposte considerazioni, la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori rassegna le seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

IN VIA CAUTELARE

Ordinare all'amministrazione resistente di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta del concorso per cui è causa, con attribuzione di **punti 70/100 anziché di punti 68/100** e con conseguente **inclusione della sig.ra GRAMPA ELISA nella lista dei docenti ammessi a una indicenda sessione eventualmente anche suppletiva delle prove orali della procedura concorsuale** relativamente alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado – per la regione Lombardia.

NEL MERITO

Si chiede di annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali del concorso per cui è causa.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

ove ritenuto necessario, si chiede di disporre una verifica ovvero

consulenza tecnica d'ufficio per constatare l'erroneità del quesito segnalato in ricorso;

sempre ove ritenuto necessario, si chiede l'acquisizione della versione integrale di tutti i testi di letteratura italiana citati nel ricorso.

*

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Roma, li 20.05.2022

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 16784/2023 del 10.11.2023, nel procedimento R.G. n. 5616/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 5616/2022).